

# REcer

*Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

# Il quadro normativo di riferimento.

## L'istituzione.



### Articolo 184-ter, comma 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

*«è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo»*

*«Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma»*

### Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 21 aprile 2020

*(Art. 1)*

*«Il presente decreto disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»*

# Il quadro normativo di riferimento.

## *Gli adempimenti e la piena operatività.*



### Articolo 184-ter, comma 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

*«Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.»*

### Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 21 aprile 2020

*«L'effettiva operatività del REcer è comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»*

### Articolo 184-ter, comma 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

*«A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro.»*

# Il quadro normativo di riferimento.

## Finalità del REcer



### Articolo 184-ter, comma 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

«Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo»

### Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 21 aprile 2020

(Art. 3, comma 2)

«Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer è pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate»

(Art. 6, comma 2)

«I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

# Il quadro normativo di riferimento.

## L'organizzazione.



### Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 21 aprile 2020


*«Il REcer e' organizzato in due sezioni. Una prima sezione (denominata sezione «**Autorizzazioni ordinarie**») destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata sezione «**Procedure semplificate**») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»*

*«Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l'Albo nazionale gestori ambientali»*

# L'interoperabilità del sistema Monitorpiani-REcer.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 21 aprile 2020

«Il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con il registro elettronico nazionale istituito dall'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.»



# Attività realizzate

- ✓ Adeguare l'infrastruttura della piattaforma MonitorPiani
- ✓ Predisporre l'accesso degli utenti tramite identità digitale (p.es. SPID)
- ✓ Definire struttura dati sulle autorizzazioni tra Ministero e SNPA
- ✓ Sviluppare il modello di raccolta dati sulle autorizzazioni
  - + inserimento guidato, tooltip esplicativi e controlli formali.
- ✓ Predisporre area demo per prove di funzionalità e usabilità




# Prossimi sviluppi

## PRE-CARICAMENTO DA MUD



- Autorizzazioni da MUD di gestori che recuperano rifiuti e generano materiali secondari\*:  $\approx 5.000$  (ultimo triennio)
- Il  $\approx 90\%$  si divide tra (i) Aut. Unica 208 e (ii) semplificata/AUA
- Informazioni: CF, denominazione e SL impresa, indirizzo impianto, estremi autorizzazione, data di rilascio/scadenza, tipo autorizzazione, ente di rilascio, operazioni di recupero, certificazioni e relative date  
+ materiali secondari e CER “tipici” (?)



\* *Anagrafiche già bonificate (incrocio con il Registro Imprese)*



Grazie per l'attenzione